



STATUTO

**ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE
DEL MUSEO ETNOGRAFICO
E DELLA CULTURA MATERIALE
DI AQUILONIA – APS**

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 31 OTTOBRE 2020

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

ART 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l’Associazione denominata “Associazione per la Gestione del Museo Etnografico e della Cultura Materiale di Aquilonia”, di seguito indicata anche come “Associazione”, costituitasi in data 09/07/2001 presso il Notaio Maria Lidia Genoveffa Vigorita con atto n. 9920 Rep., e registrato presso l’ufficio del Registro di Ariano Irpino in data 18/07/2001, si dota del presente Statuto aggiornato.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Aquilonia, presso la sede del Museo Etnografico di Aquilonia, in via Carbonara 3. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Aquilonia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell’Assemblea degli Associati e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. Essa opera nel territorio della regione Campania, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
5. L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.
6. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL’ACRONIMO “APS” O DELL’INDICAZIONE DI “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione per la Gestione del Museo Etnografico e della Cultura Materiale di Aquilonia – APS” oppure “Associazione per la Gestione del Museo Etnografico e della Cultura Materiale – associazione di promozione sociale”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

SCOPI

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e/o specifiche, finalizzate, in via strumentale e non prevalente, al perseguimento degli scopi istituzionali.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) Settore Museale;
- b) Settore biblioteche;
- c) Editoria;
- d) Promozione culturale;
- e) Promozione ambientale;
- f) Sviluppo locale;
- g) Formazione e ricerca.

4. L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare, attraverso la promozione sociale della cultura e della legalità, la prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, azioni di sostegno alle istituzioni che favoriscano la partecipazione alla vita democratica.

L'Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

ART. 4

ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Gestione del MEdA – Museo Etnografico di Aquilonia “Beniamino Tartaglia”;
- b) Gestione del Museo delle Città Itineranti;
- c) Gestione di Biblioteca propria, comunale o fondi bibliotecari terzi;

- d) Istituire una Casa Editrice di supporto alle proprie attività editoriali o di altri istituti/soggetti del territorio nazionale e internazionale;
- e) Gestione di aree parco, siano esse ambientali o archeologiche, aree SIC, strutture pubbliche, dimore storiche, siti di interesse storico-culturale, siti religiosi per le finalità proprie dell'Associazione;
- f) Candidatura a finanziamenti regionali, nazionali, europei e sovranazionali, nonché a finanziamenti di altri enti pubblici o privati, di progetti coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione e utili al conseguimento degli scopi associativi, in forma diretta oppure indiretta (mediante reti di associazioni o associazioni di scopo o forme similari);
- g) Organizzazione e gestione di attività commerciali, di produzione e di servizi, purché in via secondaria e strumentale alle finalità istituzionali;
- h) Promozione della valorizzazione delle aree interne e rurali in coerenza con la "Strategia nazionale delle aree interne" e del Piano di azione e coesione sociale;
- i) Promozione di gemellaggi con musei nazionali ed internazionali, per un proficuo scambio culturale;
- j) Promozione, coordinamento e gestione delle reti di associazioni che perseguono i medesimi scopi e finalità;
- k) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 5

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, salvo i casi di interdizione, inabilità, incompatibilità con cariche pubbliche e conflitti di interessi, richiamati nel presente Statuto in coerenza con il Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017), nonché con le note interpretative del medesimo atto prodotte dal Ministero del Lavoro e inviate all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6

ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo. I rappresentanti di tali enti non possono assumere cariche all'interno dell'Associazione, se non in qualità di persone fisiche iscritte all'Associazione. Ad essi, anche se soci iscritti in quanto persone fisiche, è preclusa la carica di Presidente dell'Associazione, ai fini di evitare l'insorgenza di conflitti di interesse.
4. I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 7

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a rispettare la lettera e lo spirito del Patto Associativo, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Nella stessa domanda, viene precisato se si intenda svolgere attività di volontariato, assumendosi tutti i connessi impegni, diritti e doveri del volontario.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto delle domande di iscrizione entro il termine di 90 (novanta) giorni. Il Consiglio Direttivo deve decidere nell'esclusivo interesse dell'Associazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. I soci sostenitori sono persone fisiche che, oltre alla quota di iscrizione ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. È prerogativa del Consiglio Direttivo accettare o rifiutare tali erogazioni. È, altresì, prerogativa insindacabile del Consiglio Direttivo riconoscere o non riconoscere la qualifica di socio sostenitore, non generandosi in nessun caso alcun automatismo tra

una erogazione liberale e l'ottenimento della qualifica di socio sostenitore (dandosi anche i casi della donazione, ai sensi dell'art.30 del presente Statuto).

7. I soci benemeriti sono le persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti in favore dell'Associazione. I soci benemeriti possono avere solo voto consultivo e non vincolante, e non sono tenuti al versamento della quota associativa. Sono iscritti in una sezione specifica all'interno del libro degli Associati.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, salvo i casi di interdizione, inabilità, incompatibilità con cariche pubbliche e conflitti di interessi, richiamati nel presente Statuto;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) rispettare la lettera e lo spirito del Patto Associativo, controfirmato al momento della domanda di adesione;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 9

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, del Patto Associativo o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- d) incompatibilità ambientale, quando cioè mina la serena condotta della vita associativa con evidenti comportamenti ostativi, prevaricanti, sovversivi, non riconducibili nell'alveo della corretta dialettica interna, nel giusto confronto di idee contrastanti, proprie di ogni associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 10

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1. I volontari sono persone fisiche, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

- 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2. L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- e) il Direttore Scientifico;
- f) il Comitato Scientifico.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 13

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse massimo due deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Presidente da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente dell'Associazione deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente dell'Associazione, o il Vicepresidente, non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea con votazione a maggioranza. Qualora il Consiglio Direttivo non ottemperi a tale obbligo, l'organo di controllo, se nominato, provvede alla convocazione.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altra modalità telematica (social, messaggistica, ecc.) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno accompagnati da una relazione sui singoli punti. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o altri strumenti telematici, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Associazione, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Associazione o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario o da altro verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14

ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale, se predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione, accoglierne o respingerne le dimissioni;
- e) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o se comunque l'Assemblea intenda nominarlo;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o se comunque l'Assemblea intenda nominarlo;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, incluso il Patto Associativo;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) decidere se annullare provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente dell'Associazione che configurano con gli interessi e le determinazioni dell'Associazione;
- l) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale svolgimento di attività diverse, funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali;

m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari a 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari a 2/3 (due terzi) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 16

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 17

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Dura in carica 7 (sette) anni.

3. Non può essere eletto Presidente dell'Associazione, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può essere eletto Presidente dell'Associazione, e se già eletto decade dalla carica, il socio che nel contempo ricopra o assuma ruoli direttivi o politici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali, regionali, nazionali, sovranazionali. Non può essere eletto Presidente dell'Associazione, e se già eletto decade dalla carica, il socio che, anche se iscritto all'Associazione come persona fisica, ricopra al contempo il ruolo di rappresentante di un altro ente del Terzo Settore.

4. Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo e ne è il Presidente.

5. La carica di Presidente dell'Associazione può essere revocata dall'Assemblea ordinaria con le stesse modalità previste per l'elezione.

6. La carica di Presidente dell'Associazione si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta agli Associati, reiterabili qualora respinte in prima istanza.

7. La carica di Presidente dell'Associazione si perde inoltre per la perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto, nonché per le ragioni di incompatibilità di cui al precedente comma 3.

8. Il Presidente dell'Associazione ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) firmare, assieme al Direttore Scientifico, i registri di accettazione/donazione degli oggetti da aggiungere alle collezioni del Museo Etnografico e della Biblioteca, verificarne la legittimità di proprietà e custodirli in ambiente protetto.

9. In caso di assenza o impedimento, il Presidente dell'Associazione viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 6 (sei) membri più il Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto e lo presiede. I soci che intendono presentare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo, inviano la stessa in forma scritta al Consiglio Direttivo uscente, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea ordinaria chiamata alla nomina del Consiglio Direttivo.

2. Ogni associato può votare, a scrutinio segreto, un numero di candidati equivalente al numero di membri totali previsto per il Consiglio Direttivo, escludendo dal conteggio il Presidente dell'Associazione, ossia ogni associato ha diritto a esprimere fino a 6 (sei) preferenze tra i candidati. I candidati che ricevono il maggior numero di voti assumono la carica di Consiglieri. In caso di parità tra due o più candidati all'ultimo seggio disponibile, si procede al ballottaggio a scrutinio segreto. Non sono valide le schede di voto che riportino un numero di preferenze superiore al numero di membri da eleggere. Sono valide le schede di voto che riportino un numero di preferenze inferiore o pari al numero di membri da eleggere.

3. In caso il numero di candidati corrisponda o sia inferiore al numero di membri da eleggere, non si procede a votazione, e i candidati entrano automaticamente in carica a seguito di deliberazione palese da parte dell'Assemblea. In caso si presenti un numero di candidati inferiori al numero di membri da eleggere, è ammessa la formazione di un Consiglio Direttivo, valido, composto da meno di 6 (sei) membri oltre il Presidente dell'Associazione, purché la composizione totale del Consiglio Direttivo non sia inferiore a 4 (quattro) membri complessivi, incluso il Presidente dell'Associazione.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, chi nel contempo ricopra o assuma ruoli direttivi o politici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali, regionali, nazionali, sovranazionali.
6. Non può essere eletto Consigliere il rappresentante di altri enti del Terzo Settore, se non in qualità di persona fisica iscritta all'Associazione.
7. Qualora venga eletto Presidente dell'Associazione un membro già in carica del Consiglio Direttivo che non ricoprisse già in precedenza la carica di Presidente, egli lascia vacante il precedente seggio di Consigliere, per il quale si procederà a nuova votazione tra gli Associati nei termini previsti dal presente articolo.
8. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 19

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/7 (tre settimi) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto tramite lettera o e-mail, la quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, o altri strumenti telematici, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente dell'Associazione vale doppio.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 20

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) approvare o respingere il programma pluriennale delle attività, predisposto dal Direttore Scientifico, da comunicare all'Assemblea;
- c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- e) attribuire ulteriori deleghe specifiche ai Consiglieri o, in subordine, a singoli Associati;
- f) nominare il Direttore Scientifico nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 25 del presente Statuto;
- g) monitorare periodicamente l'attività del Direttore Scientifico e coordinarne le attività operative, attribuendogli, in caso di necessità, ulteriori deleghe e poteri specifici oltre quelli previsti dal presente Statuto;
- h) accogliere o respingere le dimissioni scritte del Direttore Scientifico, o in alternativa demandare tale decisione all'Assemblea;
- i) nominare i membri del Comitato Scientifico, selezionati dal Direttore Scientifico;
- j) nominare il Responsabile per la sicurezza;
- k) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- l) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- n) può deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- o) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- p) ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente dell'Associazione;
- q) proporre all'Assemblea l'eventuale svolgimento di attività diverse, funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente nei singoli casi in cui questi sia assente. Qualora la carica di Presidente dell'Associazione si renda vacante, il Vicepresidente non ne assume la carica, limitandosi a svolgerne le funzioni di ordinaria amministrazione, e procedendosi invece all'elezione di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

4. Il Segretario si occupa in generale della verbalizzazione delle sedute di Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, potendo essere sostituito in questa seconda mansione da altro socio a ciò designato.

Si occupa inoltre della gestione dei libri sociali dell'Associazione e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione.

5. Il Tesoriere si occupa della tenuta della Cassa e del Conto Corrente dell'Associazione, svolgendovi le relative operazioni e assicurandosi della loro correttezza, relazionando al Consiglio Direttivo circa eventi e situazioni di particolare rilievo.

ART. 21

CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.4, 5, 6, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. In ogni caso è transitoriamente ammessa la legittimità di un Consiglio Direttivo al quale siano venuti meno fino a 3 (tre) consiglieri, ovvero un Consiglio Direttivo che sia momentaneamente composto da non meno di 4 (quattro) consiglieri regolarmente eletti incluso il Presidente dell'Associazione.

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dell'Associazione o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 22

L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 23

COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24

L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 25

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Il Direttore Scientifico programma e sovrintende all'attuazione delle attività scientifiche e culturali dell'Associazione, inclusa la produzione di nuovi contenuti, materiali e immateriali. È Direttore del MEaA – Museo Etnografico di Aquilonia “Beniamino Tartaglia”, con compiti di gestione e amministrazione ordinaria, avendone in consegna i locali e le collezioni, di cui è pienamente responsabile nei confronti dell'Assemblea. Sovrintende a tutte le altre attività culturali portate avanti dall'Associazione, quali biblioteca, casa editrice e altre, predisponendo il programma pluriennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo, preferibilmente scelto tra gli Associati, e adottando i termini e le modalità previste al seguente comma. Preliminarmente alla nomina, il Consiglio Direttivo ne riferisce all'Assemblea.

3. I requisiti di base inderogabili richiesti per ricoprire l'incarico di Direttore Scientifico sono:

- a) essere in possesso di un diploma di laurea, preferibilmente a indirizzo umanistico, disponendo al contempo di alto e comprovato profilo professionale. Tali criteri vengono verificati tramite valutazione per titoli da parte del Consiglio Direttivo.

Altri titoli preferenziali per ricoprire l'incarico di Direttore Scientifico sono:

- b) figurare tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa;
- c) avere già svolto una comprovata attività di promozione culturale, attinente alla storia, alla memoria e al patrimonio locale delle aree interne;
- d) essere in possesso di diplomi di specializzazione e corsi di formazione specifici in conservazione dei beni culturali, in museologia e museografia;
- e) avere già svolto un impegno attivo di carattere volontario all'interno dell'Associazione.

4. Il Direttore Scientifico rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Direttivo per la conferma o l'elezione del nuovo Direttore Scientifico, previa discussione con l'Assemblea.

5. Vi è incompatibilità tra la carica di Direttore Scientifico e le cariche di Presidente dell'Associazione e di membro del Consiglio Direttivo.

6. L'opera prestata dal Direttore Scientifico è a carattere volontario e non può essere in alcun modo retribuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute in favore dell'Associazione, analiticamente documentate, e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

7. Il Direttore Scientifico ha autonomia di spesa nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, nonché dagli atti di indirizzo espressi dal Consiglio Direttivo, che può dotarlo di un budget di spesa autonoma.

8. Il mandato del Direttore Scientifico può decadere anticipatamente per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà decidere se accoglierle, respingerle o demandare la decisione all'Assemblea;
- b) revoca da parte del Consiglio Direttivo, previa discussione con l'Assemblea.

9. Il Direttore Scientifico può farsi affiancare da un vicedirettore vicario, da lui scelto tra gli Associati e ratificato dalla prima Assemblea utile.

ART. 26

IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo presieduto dal Direttore Scientifico, al quale fornisce supporto tecnico-specialistico, coadiuvandolo nella programmazione e attuazione delle attività scientifiche e culturali dell'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico è formato da un numero variabile di membri, individuati dal Direttore Scientifico, non necessariamente tra gli Associati, sulla base di comprovate competenze e meriti tecnici, scientifici, artistici, culturali, accademici, storici inerenti il profilo personale e sulla base degli indirizzi programmatici da sviluppare. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore.
3. L'opera prestata dai membri del Comitato è a carattere volontario e non può essere in alcun modo retribuita, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute in favore dell'Associazione, analiticamente documentate, e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Il funzionamento del Comitato Scientifico e i suoi rapporti con gli organi sociali dell'Associazione sono fissati da apposito regolamento di cui l'Associazione si dota, redatto e approvato dal Consiglio Direttivo.
5. Il mandato dei membri del Comitato ha scadenza unitamente a quello del Direttore Scientifico, e assieme a quest'ultimo sono automaticamente rinnovabili. I membri del Comitato Scientifico possono inoltre decadere per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) revoca da parte del Direttore Scientifico.

ART. 27

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

ART. 28

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) i registri delle donazioni.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 29

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Costituiscono patrimonio inalienabile l'intera collezione del Museo Etnografico, i reperti archeologici, il fondo bibliotecario già acquisiti e di futura acquisizione, le pubblicazioni realizzate e di futura realizzazione.

ART. 30

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) emissione di ticket, i cui importi e modalità vengono dettagliati da apposito regolamento di cui l'Associazione si dota, redatto e approvato dal Consiglio Direttivo.
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Ogni trasferimento in favore dell'Associazione superiore a euro 500,00 (cinquecento), se proveniente da privati, dovrà avvenire attraverso sistemi tracciabili.

ART. 31

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 32

BILANCIO SOCIALE

1. L'associazione, nell'eventualità che il totale annuo dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/zero), è obbligata a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 97 del Decreto Legislativo: n. 117 del 3.7.2017) e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
2. Nel bilancio sociale andrà indicata la natura dell'attività esercitata e le dimensioni dell'attività esercitata dall'associazione ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
3. Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito internet.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 33

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 35

NORME TRANSITORIE

1. L'adozione del presente Statuto non ha alcun effetto sulla validità delle decisioni prese e attuate dall'Associazione prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, salvo per il rinnovo delle cariche.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, le funzioni del Consiglio Direttivo vengono assunte in via transitoria dal Consiglio Direttivo uscente e operante nel precedente assetto istituzionale, nella parte della sua composizione corrispondente ai soci dell'Associazione, pari a 11 (undici) membri. La carica di Presidente pro tempore è assunta dal Vicepresidente in carica, o, in sua assenza, da altro Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo. La presente norma transitoria ha validità fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Associazione e del nuovo Consiglio Direttivo, nei termini previsti dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto, da tenersi nella prima Assemblea ordinaria utile.
3. Le nuove iscrizioni di soci ordinari rimangono congelate fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, e fino alla definitiva approvazione del regolamento denominato Patto Associativo, che disciplina il comportamento degli Associati. La presente norma transitoria non si applica alla nomina di soci benemeriti.
4. Il Direttore Scientifico in carica al momento dell'adozione del presente Statuto rimane in carica fino al primo Consiglio Direttivo utile per il rinnovo della carica, nei termini dell'art.25 del presente Statuto.